

# Accordo amministrativo sulla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS)

del 4 dicembre 2015

---

*La Confederazione Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), e i Cantoni, rappresentati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e dalla Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP), convengono quanto segue:*

## **Art. 1** Principio

La Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) comprende tutti gli strumenti di politica di sicurezza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. I suoi organi forniscono consulenza e coordinazione in merito a decisioni, mezzi e misure della Confederazione e dei Cantoni riguardo a sfide comuni in materia di politica di sicurezza.

## **Art. 2** Oggetto

Il presente accordo disciplina per la RSS:

- a. i compiti e l'organizzazione dei suoi organi;
- b. il finanziamento della segreteria RSS.

## **Art. 3** Organi della RSS

<sup>1</sup> La Piattaforma politica e la Piattaforma operativa costituiscono gli organi permanenti della RSS. La Confederazione e i Cantoni vi sono rappresentati in maniera paritetica.

<sup>2</sup> Gli organi della RSS consigliano e coordinano la Confederazione e i Cantoni nel settore della politica di sicurezza.

<sup>3</sup> Si occupano di tematiche rilevanti nell'ambito di un'agenda in materia di politica di sicurezza da definire periodicamente.

<sup>4</sup> I gruppi di lavoro della RSS costituiscono organi non permanenti della RSS.

## **Art. 4** Piattaforma politica RSS

<sup>1</sup> La Piattaforma politica è costituita dai capi del DDPS e del DFGP, nonché dai presidenti della CDDGP e della CG MPP.

<sup>2</sup> Può coinvolgere all'occorrenza ulteriori rappresentanti dei Cantoni o della Confederazione.

<sup>3</sup> La Piattaforma politica:

- a. definisce periodicamente l'agenda in materia di politica di sicurezza e i relativi obiettivi concreti e adotta le necessarie decisioni;
- b. contribuisce alla preparazione delle decisioni degli organi decisionali politici in seno alla Confederazione e ai Cantoni;
- c. approva il preventivo annuale, il consuntivo annuale e il rapporto annuale;
- d. emana un regolamento organizzativo per gli organi della RSS.

#### **Art. 5** Piattaforma operativa RSS

<sup>1</sup> La Piattaforma operativa RSS è costituita da sei rappresentanti ciascuno della Confederazione e dei Cantoni:

- a. il direttore dell'Ufficio federale di polizia (fedpol);
- b. il direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
- c. il capo dello Stato maggiore dell'esercito;
- d. il direttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP);
- e. il capo della Politica di sicurezza in seno alla Segreteria generale del DDPS;
- f. il direttore della Direzione generale delle dogane;
- g. il segretario generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP);
- h. il segretario generale della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP);
- i. il presidente della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS);
- j. il presidente della Conferenza dei responsabili cantonali degli affari militari, della protezione della popolazione e della protezione civile (CRMPC);
- k. il presidente della Conferenza delle istanze della coordinazione svizzera dei pompieri (CI CSP);
- l. il presidente della Società dei capi di polizia delle Città svizzere (SCPCS).

<sup>2</sup> Può coinvolgere all'occorrenza ulteriori rappresentanti dei Cantoni o della Confederazione.

<sup>3</sup> La Piattaforma operativa:

- a. elabora l'agenda in materia di politica di sicurezza della RSS secondo le direttive della Piattaforma politica RSS;
- b. prepara gli affari della Piattaforma politica RSS e formula proposte;

- c. decide in merito alla costituzione di gruppi di lavoro, nonché in merito al mandato, alla composizione e alla durata del mandato degli stessi.

**Art. 6** Gruppi di lavoro della RSS

<sup>1</sup> Ai gruppi di lavoro della RSS possono partecipare, oltre a rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, anche rappresentanti dei Comuni e dell'economia privata.

<sup>2</sup> I gruppi di lavoro della RSS trattano tematiche della RSS per periodi di tempo limitati.

**Art. 7** Delegato RSS e segreteria RSS

<sup>1</sup> Il delegato RSS:

- a. dirige la segreteria RSS;
- b. gestisce ed elabora gli affari delle piattaforme;
- c. allestisce in collaborazione con la Piattaforma operativa un preventivo annuale, un consuntivo annuale e un rapporto annuale sulle attività della RSS per la Piattaforma politica;
- d. cura i contatti con i partner della RSS e recepisce la visione d'insieme della Confederazione e dei Cantoni nei progetti principali in materia di politica di sicurezza;
- e. è subordinato al presidente della Piattaforma politica.

<sup>2</sup> Egli è nominato dalla Piattaforma politica.

<sup>3</sup> Con la segreteria RSS, egli è subordinato amministrativamente alla Segreteria generale del DDPS.

<sup>4</sup> Sul piano del diritto del personale, il delegato RSS e il personale della segreteria RSS sono assunti dal DDPS.

<sup>5</sup> La segreteria RSS si presenta come organo neutrale nei confronti degli interlocutori della RSS.

**Art. 8** Finanziamento della segreteria RSS

<sup>1</sup> Il finanziamento della segreteria RSS è a carico dei Cantoni e della Confederazione Svizzera nella misura del 50 per cento ciascuno.

<sup>2</sup> I costi della segreteria RSS comprendono le spese di materiale e personale per il delegato RSS e il personale.

<sup>3</sup> Il limite di spesa per i costi della segreteria RSS ammonta a 1,1 milioni di franchi annui.

**Art. 9** Consuntivo annuale

<sup>1</sup> Il consuntivo annuale è riveduto dall'Ispettorato DDPS.

<sup>2</sup> Sulla base del consuntivo annuale, la Segreteria generale della CDDGP allestisce le fatture per i singoli Cantoni di volta in volta per il 31 dicembre.

**Art. 10** Modifiche

Modifiche di lieve entità al presente accordo sono possibili in ogni momento. Devono aver luogo in forma scritta e devono essere apportate dai rappresentanti delle Parti contraenti.

**Art. 11** Disposizioni finali

<sup>1</sup> Il presente accordo entra in vigore con la firma delle Parti contraenti il 1° gennaio 2016 ed è concluso per una durata indeterminata.

<sup>2</sup> I rappresentanti delle Parti contraenti possono denunciare il presente accordo con un preavviso di dodici mesi di volta in volta per la fine di un anno civile.

Berna, 4 dicembre 2015

21 ottobre 2015

Per la  
Confederazione Svizzera:

La consigliera federale Simonetta Sommaruga,  
capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

Il consigliere federale Ueli Maurer,  
capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione  
della popolazione e dello sport (DDPS)

12 novembre 2015

Per i Cantoni:

Hans-Jürg Käser,  
presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei  
dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)

Norman Gobbi,  
presidente della Conferenza governativa per gli  
affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP)